



**COMUNE DI PALERMO**  
Area Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione  
Capo di Gabinetto

00000

Palazzo Galletti – Piazza Marina, 46 Palermo Tel. 091/7406316 – fax 091/7406320

E-mail: [capogabinettosindaco@comune.palermo.it](mailto:capogabinettosindaco@comune.palermo.it)

Prot. n. 795636

del 16.05.2016

Via e-mail

Ai Sigg. Dirigenti

e, per conoscenza

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Ai Sigg. Assessori

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Vice Segretario Generale

Al Sig. Capo Area Bilancio e Risorse Finanziarie

Al Sig. Capo Area Amministrativa Riqualificazione  
Urbana e Infrastrutture

Al Sig. Dirigente Servizio Programmazione e  
Controllo Organismi Partecipati

Al Collegio dei Revisori dei Conti

---

OGGETTO: Disciplina incarichi esterni di cui alle direttive Ufficio di Gabinetto prot. n. 10636 del 15.11.2010 e n. 1783 del 28.02.2011. Modifiche e aggiornamenti normativi.

---

Nelle more che quest'Amministrazione predisponga un regolamento *ad hoc*, che contempli un'organica disciplina in materia di conferimento di incarichi di collaborazione esterna – in sostituzione delle attuali prescrizioni di cui agli artt. 61 e 62 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – si ritiene utile fornire alle SS.LL. taluni aggiornamenti

normativi che possono incidere sui presupposti e sul procedimento di conferimento degli incarichi a soggetti esterni.

A. L'art. 7, comma 6, lett. c) del D. Lgs. 165/2001, come novellato dall'art. 1, comma 147 della L. n. 228/2012, nel precisare che la prestazione richiesta deve rivestire carattere di temporaneità e deve essere altamente qualificata, vieta il rinnovo degli incarichi conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione e limita le proroghe degli stessi a soli casi eccezionali al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore esterno; con l'avvertenza che, in caso di eventuale proroga, nell'ipotesi di incarichi a titolo oneroso, resta fermo il compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

B. La L. n. 228/2012 ha introdotto <sup>(1)</sup> per le amministrazioni pubbliche la possibilità di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici, sancendo che la violazione di tale disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

C. La L. n. 208/2015 ha disposto <sup>(2)</sup> che «675. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;

b) il curriculum vitae;

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;

d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

676. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 675, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta».

D. La Corte dei Conti Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, con la Deliberazione n. 72/2011 confermata dalla Deliberazione n. 95/2012 [REDACTED] ha ribaltato il precedente orientamento in ordine agli Esperti nominati dal Sindaco ex art. 14 della L.R. n. 7/1992, stabilendo che gli incarichi conferiti dai Sindaci in Sicilia ad Esperti estranei all'Amministrazione soggiacciono al limite di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con la L. n. 122/2010 <sup>(3)</sup>. Quest'Amministrazione ha aderito in via prudenziale al nuovo orientamento e ha inoltrato all'Organo Contabile un quesito, che le Sezioni Riunite hanno riscontrato, con la Deliberazione n. 19/2013 [REDACTED] ribadendo che gli incarichi ad Esperti del Sindaco vanno ricondotti nel novero delle consulenze esterne e che i relativi compensi devono essere ricompresi

<sup>(1)</sup> con l'art. 1, comma 146.

<sup>(2)</sup> con l'art. 1, commi 675 e 676.

<sup>(3)</sup> ai sensi del quale «Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale».



nell'obiettivo di riduzione dei costi della Pubblica Amministrazione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa ex art. 6, comma 7. Quest'Amministrazione ha sottoposto alla Magistratura Contabile un ulteriore quesito, che la Sezione di Controllo per la Regione Siciliana ha riscontrato, con la Deliberazione n. 33/2014 [REDACTED] confermando le conclusioni alle quali l'Organo Contabile è pervenuto nelle deliberazioni sopra richiamate e stabilendo, altresì, che: il divieto di rinnovo o proroga degli incarichi conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione, disciplinato dall'art. 7, comma 6, lett. c) del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. <sup>(4)</sup>, deve applicarsi anche agli incarichi conferiti dal Sindaco ad Esperti ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 7/1992; il Sindaco può affidare gli incarichi di Esperti ex art. 14 L.R. n. 7/1992 con un conferimento *intuitu personae*, senza ricorrere a procedure comparative; gli incarichi ad Esperti conferiti dal Sindaco, essendo legati all'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, rientrano fra le «attività istituzionali stabilite dalla legge» di cui all'art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007 e s.m.i. e, di conseguenza, non devono rientrare nel Programma degli incarichi esterni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale <sup>(5)</sup>. La Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana nella Camera di Consiglio dell'Adunanza Generale del 29.07.2014, con la Deliberazione n. 103 del 08.08.2014 – ferme restando le conclusioni sopra riportate – su specifico quesito formulato da quest'Amministrazione, ha stabilito che non sussiste alcun divieto per i Sindaci dei Comuni siciliani di rinnovare o prorogare gli incarichi a tempo determinato conferiti ad Esperti estranei all'Amministrazione di cui all'art. 14 L.R. n. 7/1992, tenuto conto che un orientamento interpretativo diverso verrebbe a confliggere con la competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana in materia di ordinamento degli enti locali.

Alla luce di quanto sopra, sebbene gli incarichi conferiti, ai sensi della richiamata normativa regionale, dal Sindaco ad Esperti non debbano rientrare nel Programma degli incarichi esterni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, nel medesimo Programma si darà eventualmente atto dei relativi importi, dal momento che soggiacciono al limite massimo consentito per la tipologia di spesa ex art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con la L. n. 122/2010.

L'art. 1 del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2013, ha stabilito – ai commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 6 e 7 – che «5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

5-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.

---

<sup>(4)</sup> vedi, *supra*, punto A.

<sup>(5)</sup> l'art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007 e s.m.i. prevede che «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».



5-ter. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento.

5-quater. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione presenta alle Camere una relazione contenente i dati di cui al comma 5-bis.

6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91.

7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale».

Alla luce del combinato disposto dei commi 5-bis e 5-quater sembrerebbe che la trasmissione dei dati di cui al comma 5-bis costituisca un obbligo annuale per le pubbliche amministrazioni. Pertanto, il Capo Area Bilancio e Risorse Finanziarie, trattandosi di comunicazione di dati di spesa, è onerato di procedere alla trasmissione dei dati di cui al comma 5-bis entro i termini fissati, valutando le opportune modalità operative. I dati di cui al comma 5-bis sembrerebbero - ancora in virtù del combinato disposto dei commi 5-bis e 5-quater - dover essere indirizzati al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Corre l'obbligo di evidenziare che la norma sopra citata prevede che la mancata trasmissione dei dati in argomento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 7.

L'art. 14 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, ha stabilito che «1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro (6).

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

(6) la Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio - 3 marzo 2016, n. 43 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, del D.L. n. 66/2014, nella parte in cui si applica «a decorrere dall'anno 2014», anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016»".



3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

4. Gli incarichi e i contratti in corso possono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2 4-bis. All'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368".

4-ter. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle città metropolitane e ai comuni, è comunque concessa, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo».

L'Area Bilancio e Risorse Finanziarie, con la nota prot. n. 254567 del 31.03.2015, all'atto dell'espressione del parere di regolarità contabile relativo alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 07.04.2015, ha verificato il rispetto del vincolo risultante dal sopra citato art. 14.

E. La Sezione giurisdizionale d'Appello per la Sicilia della Corte dei Conti, con sentenza n. 33/2013 [REDACTED] ha declinato i presupposti sulla base dei quali appare possibile per l'ente locale procedere al conferimento di incarichi di consulenza, vale a dire:

- ♦ assenza di una apposita struttura organizzativa all'interno dell'Ente ovvero una carenza organica che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l'esercizio di una determinata funzione pubblica, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
- ♦ complessità dei problemi da risolvere che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale interno;
- ♦ indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- ♦ indicazione della durata dell'incarico, svolgimento da parte del consulente privato di un'attività non continuativa;
- ♦ proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione<sup>(7)</sup>.

F. La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2011 [REDACTED] inerendo all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con la L. n. 122/2010, rimanda alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo (Deliberazione n. 6 del 15.02.2005), in ordine alla definizione della tipologie di incarichi esterni contemplati dalla legge.

G. La Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la Deliberazione n. 7/2011 [REDACTED], ha stabilito che le spese per incarichi di studio e consulenze, «ove inserite in un proficuo quadro programmatico», finanziate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'Ente conferente, non vanno computate nell'ambito dei limiti di spesa ex art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con la L. n. 122/2010.

Sulla base di tale posizione della Magistratura Contabile, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto superfluo l'inserimento in programmazione ex art. 3, comma 55, L. n. 244/2007 e s.m.i. degli incarichi finanziati con fondi extrabilancio comunale.

In conformità a quanto sopra, il Capo Area Amministrativa della Riqualficazione Urbana e delle Infrastrutture, unitamente alle articolazioni funzionali in stretta collaborazione e dipendenza, in virtù delle specifiche competenze attribuite, vorrà svolgere funzioni di raccordo con gli altri Uffici dell'Amministrazione Comunale.

---

(7) nella fattispecie, la Sezione giurisdizionale d'Appello per la Sicilia della Corte dei Conti ha escluso che l'impianto e l'attivazione dell'ufficio tributi possa riguardare la soluzione di un problema avente carattere contingente e speciale da risolvere in un periodo limitato mediante affidamento di consulenza esterna.



I Dirigenti, all'atto del conferimento di incarichi finanziati a valere su risorse extracomunali, dovranno attestare che gli incarichi da conferire non gravano sul bilancio comunale e non incidono sul limite di spesa di cui sopra.

Nell'ipotesi di conferimento di incarichi, le cui voci di spesa gravano congiuntamente su risorse comunali ed extracomunali (di derivazione comunitaria e non), i Dirigenti dovranno comunicare il fabbisogno finanziario necessario per far ricorso alla professionalità esterna a valere sul bilancio comunale, affinché la relativa quota comunale possa essere inserita all'interno del Programma delle collaborazioni esterne da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, al fine del rispetto del limite di spesa ex art. 6, comma 7, L. n. 122/2010.

H. La L. n. 190/2012 ha disposto la modifica dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001, introducendo per le amministrazioni l'obbligo di rendere noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, che dovrà essere prodotta dall'Ufficio proponente in allegato al provvedimento sindacale di conferimento dell'incarico di collaborazione esterna. Appare opportuno acquisire la superiore attestazione anche nelle ipotesi di conferimento di incarichi a titolo gratuito.

I. L'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, prescrive all'atto del conferimento dell'incarico che l'interessato presenti una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto. Inoltre, al comma 2 del medesimo articolo è previsto che *«Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto»*.

Pertanto, all'atto del conferimento dell'incarico, anche a titolo gratuito, l'Ufficio proponente dovrà acquisire apposita dichiarazione in autocertificazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità all'incarico di cui al D. Lgs. n. 39/2013, nonché sull'impegno al rispetto delle prescrizioni contenute nel codice di comportamento dell'Amministrazione comunale di Palermo <sup>(8)</sup>, allegandola in uno al provvedimento sindacale di conferimento dell'incarico proposto. Nel corso dell'incarico ed annualmente l'ufficio proponente è tenuto, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013, ad acquisire dall'incaricato la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità richiamate nel medesimo decreto e a provvedere all'adozione dei provvedimenti consequenziali, compresa la pubblicazione nel sito dell'Ente. Corre l'obbligo di segnalare, altresì, che l'acquisizione della dichiarazione resa dall'incaricato in ordine all'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. A tal riguardo, si rinvia alle note del Segretario Generale prot. n. 674074 del 18.08.2014 e prot. n. 780875 del 29.09.2014.

Compete agli Uffici, che curano la redazione dei provvedimenti di conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti esterni, ogni adempimento collegato agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alla vigente normativa.

L. Il D. Lgs. n. 33/2013 ha riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Con riferimento alla materia oggetto della presente, il Decreto Legislativo ha novellato, con l'art. 15, gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, declinando le informazioni da pubblicare ed aggiornare <sup>(9)</sup>. In particolare, il comma 2 del citato

<sup>(8)</sup> vedi, infra, punto K.

<sup>(9)</sup> Il comma 1 dell'art. 15 D. Lgs. n. 33/2013 dispone: «Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:



articolo ha disposto che «La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico». Il comma 3 ha statuito che «In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104». Il comma 4 ha previsto che «Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico».

Alla luce di quanto sopra, la Segreteria Generale - Ufficio Staff del Segretario Generale, in relazione ad ogni provvedimento sindacale di conferimento di incarichi di collaborazione esterna a titolo oneroso, curerà la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013, rendendo noto agli Uffici, che hanno istruito il provvedimento di conferimento dell'incarico, gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio on line e l'avvenuta comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Alla luce del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016/2018, approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 16 del 09.02.2016, ogni Ufficio provvederà alla pubblicazione delle tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso. In caso di omessa pubblicazione di quanto sopra previsto, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto. Gli Uffici, che curano la redazione di provvedimenti di conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti esterni, dovranno specificare nei medesimi provvedimenti e nei rispettivi disciplinari che gli incarichi decorrono dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico, a seguito dell'assunzione del relativo impegno di spesa, previa pubblicazione dei suddetti dati sul sito istituzionale e previa comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013.

Per gli incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni conferiti a titolo gratuito, gli Uffici, che curano la redazione di provvedimenti di conferimento, dovranno specificare negli stessi e nei rispettivi disciplinari che gli incarichi decorrono dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico, previa pubblicazione dei suddetti dati sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 33/2013.

Per gli incarichi di collaborazione esterna non conferiti con determinazione sindacale ai superiori adempimenti provvederà il dirigente del servizio interessato.

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato».



Compete ai singoli Uffici, che curano la redazione dei provvedimenti di conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti esterni, ogni altro adempimento imposto dal D. Lgs. n. 33/2013, secondo le disposizioni fornite *in parte qua* dal Segretario Generale con le note, fra le altre, n. 651468 del 14.08.2013, n. 785600 del 25.09.2013, n. 879316 del 23.10.2013 e n. 1063367 del 19.12.2013. Restano in capo all'Ufficio Staff del Segretario Generale gli obblighi di comunicazione semestrale ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Alla luce della novità normativa introdotta dalla Legge di stabilità 2016 <sup>(10)</sup>, inoltre, gli Uffici che conferiscono incarichi di collaborazione esterna, in sede di accertamento, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, della veridicità della dichiarazione sostitutiva acquisita in via propedeutica al conferimento medesimo <sup>(11)</sup>, dovranno verificare presso le Funzioni dirigenziali, che gestiscono i rapporti con Società ed Enti controllati e/o partecipati dall'Amministrazione Comunale, se il soggetto da incaricare abbia e/o abbia avuto cariche e/o incarichi, anche di natura consulenziale, presso gli Organismi partecipati. Pertanto, all'atto del conferimento di un incarico, anche a titolo gratuito, già in occasione della verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi *ex art. 53, comma 14, D. Lgs. n. 165/2001* - posta in essere dall'Ufficio proponente l'incarico attraverso la comunicazione e-mail indirizzata a tutti i Dirigenti ed a tutti gli Uffici dell'A.C. ■ - le Funzioni dirigenziali che gestiscono i contratti di servizio e le attività connesse alle partecipate comunali dovranno accertare presso le medesime - sia attraverso interlocuzioni dirette sia attraverso la consultazione dei loro siti *web* istituzionali - se i soggetti da incaricare siano titolari di cariche o abbiano incarichi presso le predette partecipate comunicandone eventualmente gli esiti all'Ufficio conferente l'incarico ai fini della valutazione di eventuali cause di inconferibilità/incompatibilità e/o di conflitti di interessi ai sensi della normativa sopra richiamata.

Il Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati è invitato a rappresentare alle Società e agli Enti controllati e/o partecipati dall'Amministrazione Comunale l'introduzione delle suddette novità previste dalla Legge di stabilità 2016 e dei nuovi obblighi di pubblicazione in capo ai soggetti controllati, raccomandandone la puntuale osservanza, anche in ragione del fatto che l'A.C., nell'ipotesi di conferimento di incarichi di collaborazione esterna, verificherà, attraverso la consultazione dei loro siti *web* istituzionali, che i soggetti da incaricare non siano titolari di cariche o abbiano incarichi presso gli Organismi partecipati e parimenti è invitato ad esortare le partecipate comunali ad accertare, nell'ipotesi di conferimento di incarichi di collaborazione esterna, attraverso il sito *web* istituzionale dell'A.C., se i soggetti da incaricare siano titolari di cariche o abbiano incarichi presso il Comune di Palermo. In più, nell'ottica di implementare i sistemi di controllo instaurati e di estendere le verifiche anche alla fase di svolgimento dell'incarico, il Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati, con cadenza semestrale, incrocerà i dati dell'elenco dei consulenti presente nella citata sezione dedicata del sito *web* istituzionale dell'A.C. con quelli relativi agli incarichi conferiti dagli Organismi controllati e/o partecipati da quest'Amministrazione e pubblicati sui loro siti *web*, effettuando le eventuali segnalazioni ai singoli Uffici ed alle partecipate comunali per le consequenziali valutazioni circa

---

<sup>(10)</sup> vedi, *supra*, punto C.

<sup>(11)</sup> nella quale, fra le altre, sono contenute le dichiarazioni in ordine agli incarichi e alle cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, allo svolgimento di attività professionali e agli incarichi ed alle cariche in corso o cessati nell'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D. Lgs. 39/2013, in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità disciplinate dal D. Lgs. n. 39/2013 e in ordine all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione all'incarico da ricoprire *ex art. 53, comma 14, D. Lgs. n. 165/2001*.



l'esistenza di eventuali cause di conflitti di interessi e/o di inconferibilità / incompatibilità e/o di dichiarazioni mendaci.

K. Il D.P.R. n. 62/2013 ha previsto, all'art. 2, comma 3, che «Le pubbliche amministrazioni ... estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo ... A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze... le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice» e, all'art. 17, comma 1, che «Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale ..., nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo ... L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento».

Gli stessi obblighi sono previsti all'art. 2, comma 2 ed all'art. 19, commi 1 e 2, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Palermo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27.03.2014.

L. L'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014 e dall'art. 17, comma 3 della L. n. 124/2015, vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi sono comunque consentiti a titolo gratuito. A tal riguardo, si rinvia alla nota del Segretario Generale prot. n. 1044970 del 29.12.2014 ed alle Circolari del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 6 del 04.12.2014 e n. 4 del 10.11.2015.

M. L'art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 150/2009 <sup>(13)</sup> ha stabilito che «In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati». Pertanto, gli Uffici, che curano la redazione di provvedimenti di conferimento, dovranno specificare negli stessi che l'Amministrazione ha provveduto ad adottare il Piano della Performance <sup>(14)</sup>.

N. L'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 90/2014, ha stabilito che «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti». Inoltre, l'art. 21 del D. Lgs. n. 165/2001 ha previsto che «Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o

<sup>(13)</sup> il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha disposto (con l'art. 52, comma 5) che «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10».

<sup>(14)</sup> l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ha disposto che la Giunta delibera il piano esecutivo di gestione entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e che il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 è unificato organicamente nel PEG.



autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico». Pertanto, ai sensi di quanto disposto dal Segretario Generale, con la nota prot. n. 503110 del 22.06.2015, appare opportuno che gli Uffici, che curano la redazione di provvedimenti di conferimento, prevedano nei rispettivi disciplinari di incarico una specifica clausola in ordine all'insussistenza delle fattispecie contemplate nelle suddette disposizioni legislative.

I Sigg. Dirigenti, che curano il conferimento degli incarichi *de quibus*, vorranno redigere la determinazione sindacale nella forma della proposta-provvedimento, contenente la proposta del Dirigente dell'Ufficio competente nonché la condivisione politica dell'Assessore al ramo. Tali atti dovranno essere trasmessi al Sig. Segretario Generale, il quale, effettuate le prescritte verifiche previste dal Regolamento sui Controlli interni, li farà pervenire all'Ufficio di Gabinetto, che li sottoporrà alla sottoscrizione del Sig. Sindaco.

Le superiori considerazioni aggiornano e/o modificano le direttive dell'Ufficio di Gabinetto prot. n. 10636 del 15.11.2010 e n. 1783 del 28.02.2011. Per tutto quanto non diversamente disciplinato, si rimanda al contenuto delle due citate direttive in quanto compatibile con la presente.

IL CAPO DI GABINETTO

Dott. Sergio Pollicita



Visto:

IL SINDACO  
Leoluca Orlando

